

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2010

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
- (2) La direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici elettriche per uso domestico contiene disposizioni relative all'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico ⁽²⁾.
- (3) Il consumo di energia elettrica delle lavatrici per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico globale di energia elettrica dell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle lavatrici per uso domestico.
- (4) È opportuno abrogare la direttiva 95/12/CE e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento al fine di garantire che l'etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica delle lavatrici per uso domestico e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico.

- (5) Le lavasciuga biancheria domestiche sono disciplinate dalla direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche ⁽³⁾ e quindi devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, visto che offrono funzioni simili alle lavatrici per uso domestico, è opportuno procedere quanto prima a una revisione della direttiva 96/60/CE.
- (6) Le informazioni riportate sull'etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le regole concernenti i servizi della società dell'informazione ⁽⁴⁾.
- (7) Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta per le lavatrici per uso domestico.
- (8) Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e al dossier per le lavatrici per uso domestico.
- (9) Il presente regolamento deve anche indicare le specifiche relative alle informazioni da fornire nel caso di vendita a distanza, pubblicità e materiale tecnico di promozione per le lavatrici per uso domestico.
- (10) È necessario che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce dei progressi tecnologici.
- (11) Per facilitare il passaggio dalla direttiva 95/12/CE al presente regolamento, le lavatrici per uso domestico cui viene apposta l'etichetta ai sensi del presente regolamento devono essere considerate conformi al regolamento 95/12/CE.

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.⁽²⁾ GU L 47 del 24.2.1996, pag. 35.⁽³⁾ GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.